



**IL TRIBUNALE DI BERGAMO**  
**SEZIONE LAVORO**

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 23 gennaio 2013, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento ex art. 702 bis e ss. c.p.c. n. 2927/12 promosso da

**[REDACTED]**, con il proc. dom. avv. L. Bertino

- ricorrente -

**contro**

**Comune di Ponte San Pietro**, in persona del Sindaco pro tempore

- resistente contumace -

**INPS**, con sede a Roma, in persona del Presidente pro tempore, con il proc. avv. F. Collerone

- resistente -

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 26 ottobre 2012, **[REDACTED]** conveniva in giudizio il Comune di Ponte San Pie-

tro e l'INPS per ivi sentire accertare la condotta discriminatoria (consistente nel mancato riconoscimento dell'assegno ex art. 65 l. 448/1998), con il conseguente ordine agli stessi di cessare la condotta stessa, corrispondendo l'assegno in parola.

Il Comune di Ponte San Pietro, regolarmente notificato, rimaneva contumace.

Si costituiva l'INPS, eccependo l'inammissibilità del ricorso.

All'esito della discussione, il Giudice si riservava la decisione.

#### **Motivi della decisione**

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

A mente dell'art. 65 l. 448/1998, "in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al d.lgs. 109/1998, tab. 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al c. 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998 tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste".

L'art. 9 c. 12 lett. c) d.lgs. 286/1998 (nella formulazione introdotta dall'art. 1 d.lgs. 3/2007), prevede

a

che "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ... può ... usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale".

La limitazione di cui all'art. 65 l. 448/1998 deve, pertanto, ritenersi superata da tale disposizione, in quanto successiva ed espressiva del generale principio di parità di trattamento.

Ebbene, la ricorrente ha dato prova dei fatti costitutivi del proprio diritto:

- l-  
r-  
l8  
ne  
a-  
b.  
u-  
un  
u-  
si-  
di  
ivo  
io-  
mu-  
ede
- a) nucleo familiare composto da tre figli minori (cfr. doc. 1 [redacted]);
  - b) requisiti economici (cfr. docc. 2 e 5);
  - c) possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. doc. 4 [redacted]);
  - d) effettiva residenza sul territorio nazionale.

La condotta del Comune di Ponte San Pietro, il quale ha negato la prestazione richiesta sulla base della condizione di straniero della ricorrente, è pertanto ingiustificatamente discriminatoria ex art. 43 d.lgs. 286/1998.

Si deve quindi ordinare al Comune di Ponte San Pietro la cessazione di tale condotta, mediante il riconoscimento della prestazione richiesta, con condanna

dell'INPS (tenuto ex art. 65 c. 2 l. 448/1998) al pagamento dell'assegno dalla data di presentazione dell'istanza.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex reg. 140/2012 come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. L. Bertino.

Spese compensate tra la ricorrente e l'INPS, in quanto soggetto tenuto ex lege al mero pagamento della prestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo - Sezione Lavoro: 1) dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Ponte San Pietro, consistita nel mancato riconoscimento dell'assegno ex art. art. 65 l. 448/1998; 2) ordina al Comune di Ponte San Pietro di riconoscere a [REDACTED] l'assegno per il nucleo familiare; 3) condanna l'INPS al pagamento del medesimo assegno dalla data di presentazione dell'istanza; 4) condanna il Comune di Ponte San Pietro a pagare a [REDACTED] la somma di € 1.600,00, oltre IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dell'avv. L. Bertino; 5) compensa le spese di lite tra [REDACTED] e l'INPS.

Bergamo, 24 gennaio 2013

Il Giudice del Lavoro

Dott. Sergio Cassia

Depositato in cancelleria

oggi, 24 GEN 2013  
IL CANCELLIERE  
Walter Duranighini

